



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Giulio Fortunato,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili in data 21.06.2013 al n. 1808 avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale

TRA

UNIVERSITA' DI POTENZA, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione dagli avv. **GIULIO FORTUNATO** e **GIULIO FORTUNATO** a **POTENZA**, presso lo studio dei quali, in Potenza al corso Garibaldi n. 32 è elettivamente domiciliato;

ATTORE

E

UNIVERSITA' ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura versata in atti e posa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. **GIULIO FORTUNATO**, presso lo studio del quale, in Potenza alla via **VIA GARIBOLDI**, è elettivamente domiciliata;

CONVENUTO



NONCHÉ

[REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agostino Parisi, presso lo studio del quale, in [REDACTED] alla [REDACTED], è elettivamente domiciliato;

CONVENUTO

All'udienza del 16.01.2019 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti, che in questa sede si richiama integralmente.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza [REDACTED] (atto notificato in data 24.06.2013) e [REDACTED] assicurazioni s.p.a. (atto notificato in data 20.06.2013) per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omessa compilazione della dichiarazione dei redditi trasmessa in relazione all'anno 2006. In particolare, l'attore esponeva che: a) [REDACTED] aveva svolto un'attività di consulenza contabile per la propria impresa individuale fino alla data del 31.12.2007; b) con riferimento al periodo d'imposta dell'anno 2006, aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sul presupposto che nella dichiarazione dei redditi non erano stati compilati i campi relativi all'I.r.a.p. e all'I.v.a., non erano stati presentati i registri I.v.a. e i prospetti di dettaglio delle esistenze iniziali e rimanenze finali, nonché la documentazione relativa ai contratti di leasing; c) a causa di siffatte omissioni, la predetta Agenzia aveva realizzato un accertamento induttivo del reddito d'impresa; d) a seguito di accertamento definitivo, era stato sottoscritto un piano di ammortamento,



avente per oggetto il versamento della complessiva somma di euro 46.102,72 in otto successive rate mensili; e) il piano di ammortamento a causa delle difficoltà economiche non era stato rispettato.

Sulla scorta di siffatte, prospettando la responsabilità del proprio consulente [redacted], ne chiedeva la condanna, in solido, con la convenuta impresa di assicurazione, al pagamento, a titolo di ristoro dei danni patiti, della somma di euro 46.102,72 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'istruttoria.

Chiedeva, infine, la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] assicurazioni s.p.a. (d'ora innanzi per brevità " [redacted] ").

In particolare, [redacted] deduceva che: a) la determinazione induttiva del reddito effettuata dall'Agenzia delle Entrate era stata determinata, in vero, dall'inadempimento imputabile all'attore, il quale, ricevuto il questionario nell'anno 2012, aveva ommesso di presentare i registri I.v.a., impedendo così all'ente di ricostruire in modo analitico il volume d'affari relativo all'anno d'imposta del 2006; b) dalla somma determinata in sede di accertamento definitivo e adottata a parametro di riferimento per la liquidazione del pregiudizio economico asseritamente patito, avrebbe dovuto essere decurtata la somma riferibile all'I.r.p.e.f., per la cui determinazione non aveva assunto rilevanza alcuna l'omessa compilazione dei quadri relativi all'I.v.a. e all'I.r.a.p.; c) in ogni caso, aveva richiesto l'invio della documentazione, che, però, l'attore non aveva provveduto a consegnare in tempo utile alla presentazione della dichiarazione fiscale.



Dal canto suo, la [redacted] eccepiva l'inammissibilità dell'azione direttamente esperita nei suoi confronti e l'inoperatività della garanzia assicurativa.

Svolta l'istruttoria orale, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento ammetteva l'espletamento di una consulenza tecnica.

Lo scrivente, poi, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Tanto puntualizzato, l'attore prospetta l'illecito contegno del convenuto [redacted], il quale – asserisce – ha colposamente omesso di compilare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno 2006, con riferimento particolare ai quadri relativi all'I.r.a.p. e all'I.v.a., omettendo altresì di depositare i prospetti di dettaglio delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali e la documentazione concernente i contratti di *leasing*.

L'attore, poi, individua un preciso nesso causale tra siffatte negligenti omissioni e la determinazione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio, in applicazione della norma di cui all'art. 39, comma 2, lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973 (vedasi, sul punto, pagina 2 dell'atto introduttivo del giudizio).

In vero, siffatta deduzione, come si avrà modo di rilevare nel prosieguo, non coglie nel segno.

Prima di esaminare il merito della presente controversia, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti dell'impresa di assicurazione, atteso che la vicenda *de qua* non rientra nello spettro applicativo delle ipotesi normativamente previste di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile dell'assunto danneggiante. Ed infatti, allo stato, l'azione diretta nei confronti



dell'impresa di assicurazione è un istituto operante esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste, riconducibili, ad esempio, alla controversie in materia di circolazione stradale e, più di recente, di responsabilità sanitaria.

Sviluppando tali considerazioni, è necessario affermare che nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile (cosiddette "assicurazioni di patrimonio") elemento caratterizzante è l'esistenza dell'interesse della persona dell'assicurato all'integrità del suo patrimonio contro il rischio dell'insorgenza di un debito, cioè dell'alterazione negativa del suo patrimonio complessivamente considerato, che può derivare dall'esercizio di una sua attività.

In questi contratti vi è, quindi, un titolare dell'interesse esposto al rischio, che è il soggetto assicurato, il quale si identifica con il beneficiario dell'indennità da corrisondersi qualora si verifichi il sinistro. Da questa configurazione discende che le obbligazioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917 c.c. e non verso i danneggiati. Questi ultimi, dunque, possono agire unicamente nei confronti dell'assunto responsabile civile, il quale - a sua volta - può chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione, e tale facoltà è data anche quando l'assicurato non sia l'unico responsabile del danno.

Dall'art. 1917 prima citato si ricava anche che "il pagamento" dell'indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: a) il primo è quello con il quale l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento: in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all'assicurato della somma pagata; b) il secondo modo è quello con il quale è l'assicuratore ad assumere



l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; c) il terzo modo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato, ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato.

L'obbligazione dell'assicuratore e la possibilità che questi sia condannato al pagamento diretto in favore del danneggiato sussistono, quindi, nel secondo e nel terzo caso. Quest'ultimo, peraltro, involge, non già l'ipotesi in cui è espressa una pretesa in favore del danneggiato derivante direttamente dal contratto, bensì di esecuzione della prestazione dovuta in favore del danneggiato, una volta che si sia verificato l'evento dal quale sorge l'obbligazione.

Infatti, per effetto della sola stipulazione del contratto di assicurazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra assicuratore e danneggiato (vedasi già Cass. n. 2678 del 1996)

Posta, dunque, l'inammissibilità della domanda spiegata direttamente nei confronti della convenuta impresa di assicurazione, giova osservare come, nondimeno, [redacted] abbia spiegato domanda di garanzia cd. impropria o manleva nei confronti della [redacted].

Tanto premesso, giungendo alla disamina del merito della *res controversa*, va evidenziato come la prospettazione attorea giunga a porre in rilievo un'ipotesi di inadempimento imputabile degli obblighi incombenti su [redacted], discendenti dal perfezionato contratto d'opera professionale con l'odierno attore.

Al riguardo, in punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c non comporta il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (richiamando una distinzione cara



alla tradizione giuridica italiana e, per alcuni aspetti, superata dalla giurisprudenza più recente).

Secondo tale prospettiva ricostruttiva, dunque, il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.

La diligenza rilevante che il professionista deve profondere nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè quella posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In tale ipotesi, che assumono rilievo la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave (vedasi *ex multis* Cass. n. 10431 del 2008).

Quanto, poi al regime probatorio, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (*ex plurimis* già Cass. n. 1286 del 1998).



Tanto puntualizzato e giungendo all'esame del merito della *res controversa*, va rilevato come dall'esame degli esiti dell'istruttoria orale e della documentazione prodotta emerge che [REDACTED] ha ricevuto, in data 09 gennaio 2012, il questionario [REDACTED], attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ha compulsato la trasmissione di una serie di dati, notizie e documenti al fine di ricostruire il reddito e il volume d'affari relativamente al periodo d'imposta 2006. In particolare, dalla lettura del predetto questionario emerge che la ragione dell'invio dello stesso è da ricercare nell'omessa presentazione della dichiarazione I.v.a. per l'anno d'imposta 2006. Peraltro, nel corpo del documento si legge altresì che la mancata restituzione del questionario debitamente compilato avrebbe determinato l'accertamento induttivo dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Successivamente, la direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza ha notificato all'attore l'avviso di accertamento n. [REDACTED]

[REDACTED], il quale ha preso le mosse dalla determinazione induttiva del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lettera d- bis) del d.P.R. n. 600 del 1973, determinazione scaturente proprio dall'omessa presentazione dei registri I.v.a., dei prospetti di dettaglio delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, nonché della documentazione relativa ai contratti di *leasing* in essere nell'anno 2006 (vedasi punto 5 dell'avviso di accertamento in parola).

All'esito dell'istruttoria orale è emerso, poi, da un lato che, con riferimento all'anno d'imposta 2006, l'attore ha consegnato la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi, nonostante i solleciti dei collaboratori del convenuto, solo l'ultimo giorno utile, ossia il 1 ottobre



2007, e, dall'altro, che [redacted] ha provveduto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione incompleta, non corredata, cioè, dalle dichiarazioni relative all'I.v.a. e all'I.r.a.p.

Quanto immediatamente precede risulta dalle dichiarazioni testimoniali di [redacted] e [redacted], i quali, in particolare, hanno riferito di avere collaborato, rispettivamente, fino all'anno 2007 e tra l'anno 2002 e l'anno 2010, con [redacted], il quale più volte ha richiesto la documentazione contabile all'attore, al fine di redigere le dovute dichiarazioni.

Enucleati gli elementi fattuali rilevanti, questo giudice ritiene che la domanda risarcitoria proposta non possa trovare accoglimento.

La conclusione che precede trae alimento, innanzitutto, dalla motivazione dell'avviso di accertamento notificato all'odierno attore, che, come già rilevato, si basa sulla determinazione induttiva del reddito d'impresa, svolta in applicazione della norma di cui all'art. 39, comma secondo, lettera d- bis) del d.P.R. n. 600 del 1973. Come noto, ai sensi del riferito art. 39, recante la rubrica "*Redditi determinati in base alle scritture contabili*", (...) *l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma anche "quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26*



ottobre 1972, n. 633". La norma da ultimo evocata attribuisce, infatti, agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto anche la facoltà di inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori.

Sulla scorta di quanto immediatamente precede, si ricava che la determinazione induttiva del reddito svolta dall'Ufficio finanziario nei confronti di [REDACTED] trova la propria ragione, non già nell'omessa compilazione dei campi relativi all'I.r.a.p. e all'I.v.a. da parte del professionista incaricato, come prospetta l'attore a pagina 1 dell'atto di citazione, bensì nella mancata risposta ai quesiti posti dall'ente e nell'omessa presentazione della documentazione richiesta dallo stesso, in applicazione del già richiamato art. 39, comma secondo, lettera d- bis) del d.P.R. n. 600 del 1973.

Detto questionario è stato comunicato nel 2011, allorquando il rapporto professionale tra [REDACTED] e [REDACTED] era ormai cessato. Ed infatti, risulta incontestato tra le parti che [REDACTED], dal 31 dicembre 2007, non ha più provveduto a curare la contabilità dell'attore.

Se così è, l'accertamento induttivo assunto quale fonte dei pregiudizi asseritamente sofferti non trova la propria causa nel contegno di [REDACTED], bensì dell'attore che, omettendo di rispondere ai questi posti dall'ente e di inoltrare la documentazione richiesta, ha posto in essere un fattore casuale esclusivo dell'accertamento induttivo, cui è correlato l'esborso sostenuto dall'attore e l'asserito danno patrimoniale.



Al riguardo, giova evidenziare come sia applicabile alla fattispecie *de qua* la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).

Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurli a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli; quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n. 15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).

La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (per tutte, cfr. Cass. n. 6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma



di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (si confrontino Cass. n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).

Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.

Applicando tali coordinate ermeneutiche, occorre osservare come dall'istruttoria orale è emerso, innanzitutto, che [redacted] ha consegnato la documentazione rilevante in tempo non utile alla redazione delle dichiarazioni. Sul punto, peraltro, la parte attrice nella propria comparsa conclusionale si limita ad affermare che non vi è prova della mancata consegna, nulla deducendo in ordine ai tempi della stessa (vedasi pagina 3 della comparsa conclusionale). È emerso, poi, che i collaboratori della parte convenuta abbiano sollecitato l'invio della documentazione, senza alcun positivo riscontro.

Va ribadito, poi, ancora una volta, che dalla documentazione prodotta si desume che alla mancata compilazione del questionario e all'omessa consegna della documentazione risulta correlato l'accertamento induttivo del



reddito e la determinazione della somma da versare, avendo, l'ente, fatto applicazione dello specifico potere riconosciutogli dalla norma di cui all'art. 39 del d.P.R. 600 del 1973, più volte richiamato.

Se così è, questo giudice ritiene che il contegno del contribuente abbia spiegato un'efficienza causale esclusiva rispetto alla produzione dell'evento assunto come pregiudizievole, ossia l'accertamento induttivo svolto dall'Agenzia delle Entrate.

Alla stregua di siffatte considerazioni la domanda risarcitoria non merita accoglimento.

Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza e causalità (in vero, è lo stesso attore che ha determinato l'ingresso nel giudizio dell'impresa di assicurazione), tenuto conto delle questioni oggetto di trattazione e dell'impegno defensionale profuso.

Le spese di consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, sono poste a definitivo carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'interesse di [redacted] nei confronti del [redacted] e [redacted] Assicurazioni s.p.a. ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, uditi i procuratori delle parti, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:



- 1) dichiara inammissibile la domanda di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] assicurazioni s.p.a.;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- 3) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di [REDACTED], che si liquidano in euro 3.972,00 per competenze, oltre I.v.a., C.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
- 4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di [REDACTED] Assicurazioni s.p.a., che si liquidano in euro 3.972,00 per competenze, oltre I.v.a., C.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
- 5) pone le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico della parte attrice.

Così deciso in Potenza in data 29.04.2019

Il giudice

dott. Giulio Fortunato

